



Sent. 109/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20675/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- **DE VETA Giuseppe, (c.f. DVTGPP39T09A345L)**, nato a L'Aquila il

09.12.1939, domiciliato digitalmente all'indirizzo pec:

mauro.ceci@pecordineavvocatilaquila.it;

uditi all'udienza pubblica del 16 luglio 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi,

il VPG Marco Di Marco, il sig. De VETA, rappresentato e difeso dall'Avv.

Alessandra Di Tommaso, su delega dell'Avv. Mauro Ceci, con l'assistenza del

Segretario d'udienza sig. Silvana Di Luca.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 15 dicembre 2023 la Procura Regionale ha convenuto

in giudizio il sig. **DE VETA Giuseppe**, davanti alla Sezione giurisdizionale

regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, per essere condannato, in favore del

comune di L'Aquila, per la complessiva somma di **€ 79.495,12 (euro**

settantanovemilaquattrocentonovantacinque/12) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

Di seguito una breve sintesi dei fatti.

1.1. La Procura ha riferito che, in data 6 marzo 2019, sulla base di notizia di cronaca apparsa su quotidiani locali, procedeva all'apertura del fascicolo istruttorio avente ad oggetto l'indebita percezione di contributi per la ricostruzione post sismica del 2009. Con informativa della Guardia di Finanza – NPEF di L'Aquila del 02.05.2019 veniva fornito l'elenco dei procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di L'Aquila a carico dei soggetti per i quali erano stati ipotizzati i reati di falso e indebita percezione di contributi pubblici per la ricostruzione post-sismica del 2009. Con successivi decreti istruttori il Requirente procedeva all'acquisizione della documentazione processuale relativa al procedimento penale a carico del De Veta, rinviato a giudizio il 12.02.2019.

1.2 Per quanto concerne gli sviluppi penali della vicenda, la Procura ha riferito che la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 32/2021 riconosceva il DE VETA colpevole del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. in relazione alla richiesta di concessione del contributo per l'acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella principale andata distrutta, in quanto ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione e ordinando la confisca del profitto del reato ammontante ad **€ 79.495,12**, pari all'importo del contributo concesso, in via diretta o per equivalente. La sentenza n. 169/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado appellata dal convenuto, dichiarava di non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli

perché estinto per prescrizione e revocava il sequestro preventivo e la confisca disposti dal GIP con il decreto del 6.3.2018.

1.3 In punto di fatto, l'Attore pubblico ha riferito di aver di acquisito nel corso delle indagini la copia della domanda di concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico dell'unità immobiliare dichiarata inagibile sita in via delle Nocelle n. 5/D a firma del convenuto, depositata presso il Comune di L'Aquila in data 27.1.2011, con l'allegata autocertificazione del 20.1.2011, sempre a firma del De Veta, attestante di essere comproprietario dell'abitazione e che la stessa alla data del sisma era adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 (presupposto necessario per l'accoglimento dell'istanza di concessione del contributo).

L'Attore pubblico ha precisato, tuttavia, che i militari di PG accertavano la sussistenza di incongruenze tra quanto autocertificato dall'imputato e quanto rilevato tramite ordinarie verifiche.

Infatti, diversamente da quanto dichiarato nella domanda ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, il De Veta risultava anagraficamente residente e stabilmente dimorante, in qualità di usufruttuario, a L'Aquila, Via dei Manieri, 5. Infatti, il figlio del DE VETA, unico proprietario dell'unità immobiliare di via dei Manieri 5, aveva richiesto il contributo per la riparazione di tale immobile, divenuto inagibile a causa del sisma, dichiarando che si trattava di abitazione principale e che il nucleo familiare ivi dimorante era composto da suo padre Giuseppe De Veta e sua madre. Il comune accoglieva la domanda di contributo per la ricostruzione dell'unità immobiliare sita in via delle Nocelle, n.5/D sulla base delle autodichiarazioni del De Veta e, in data 12.3.2012, accreditava l'importo di € 82.017,10 sul conto corrente vincolato a lui intestato. L'importo effettivamente utilizzato (mediante

pagamenti disposti in favore dei professionisti e della ditta incaricata dei lavori) è stato pari ad € 79.495,12.

A riprova della contraddittorietà delle dichiarazioni presentate, la Procura ha riferito, inoltre, che un condòmino proprietario di una unità immobiliare dello stabile di via delle Nocelle 5, escusso come teste nel corso del dibattimento penale, dichiarava che il De Veta aveva acquistato l'unità immobiliare in argomento e che, dopo averci vissuto per un periodo limitato, era andato via tanto che alla data del 6.4.2009 l'appartamento era locato ad un terzo. Tale circostanza veniva confermata da un altro teste, escusso nel procedimento penale, che dichiarava che l'immobile di via delle Nocelle 5/D era stato concesso in affitto alla data del sisma.

Lo stesso ing. Mario Centofanti, che aveva curato la presentazione della domanda di contributo per l'immobile di Via delle Nocelle del convenuto De Veta, dichiarava che l'appartamento costituiva l'unica proprietà del convenuto ma che, alla data del sisma, risultava locato a terzi.

2. Sulla scorta della ricostruzione sopra indicata, la Procura erariale ha notificato, in data 27.06.2023, al convenuto De Veta invito a presentare deduzioni. Lo stesso ha depositato le proprie deduzioni e contestato i fatti a lui addebitati.

La Procura, tuttavia, non trovando convincenti le argomentazioni addotte ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

3. L'Attore pubblico, dopo aver riferito della sussistenza della giurisdizione contabile nell'ipotesi contestata, si è soffermato sulle condotte causative di danno.

Ad avviso della Procura, il De Veta, nella richiesta di contributo presentata in data 27.01.2011 al Comune di L'Aquila per la riparazione con miglioramento sismico dell'immobile sito in L'Aquila in via delle Nocelle n. 5/D identificato catastalmente al fg. 80, p.lla 4723, sub 4, 17 e 24, avrebbe attestato falsamente,

mediante autocertificazione, ex art. 76 DPR 445/2000, che il predetto immobile, dichiarato inagibile (esito E) a seguito del sisma del 6.04.2009, era adibito a sua abitazione principale / stabile dimora, mentre in realtà era locato a terzi. Nel contempo lo stesso convenuto risultava stabilmente residente in altra unità immobiliare sita in via dei Manieri, n.5 loc. Sant'Elia. E ciò con il preciso fine di lucrare indebitamente il contributo di € 79.495,12 erogato dal Comune di L'Aquila in accoglimento della menzionata istanza del 2011.

L'Attore pubblico, sull'elemento soggettivo, ritiene che le condotte del sig. De Veta sarebbero imputabili a titolo di dolo, facilmente evincibile dalle sentenze penali, delle quali ha riportato i passaggi più rilevanti nel suo libello introduttivo.

Il danno per il risarcimento sarebbe pari ad **€ 79.495,12** e corrisponderebbe al contributo indebitamente percepito per l'acquisto di abitazione in sostituzione dell'immobile danneggiato dal sisma.

Sulla tempestività dell'azione erariale il requirente ha richiamato, dapprima, il contenuto dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 secondo cui *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive (...) in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Successivamente ha chiarito che, in caso di illeciti penali, il *dies a quo* per l'esordio della prescrizione deve essere comunemente individuato nella data del rinvio a giudizio. Ha ritenuto, pertanto, tempestivamente avviata l'azione di responsabilità amministrativa, stante il fatto che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso dal GUP all'udienza del 12.02.2019.

4. Con comparsa di risposta del 25 giugno 2024 si è costituito il sig. De Veta, a mezzo dell'Avv. Ceci. Ha contestato, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione di questo giudice, richiamando la giurisprudenza delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione. Ha ulteriormente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale. A suo avviso, il fatto dannoso dovrebbe coincidere con la data

di erogazione del contributo e, quindi, il 13.03.2012, al più, eventualmente, l'esordio della prescrizione potrebbe coincidere con il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 07/03/2018. In tutti i casi sopra esposti casi, l'azione risulterebbe in ogni caso prescritta.

Nel merito il convenuto ha ritenuto che il procedimento penale sarebbe pieno di inesattezze e, soprattutto, che le dichiarazioni rese dai testimoni non riuscirebbero a scalfire il fatto che alla data del 6 aprile 2009 lo stesso era proprietario dell'immobile sito in Via delle Nocelle 5/D che costituiva l'unica abitazione di sua proprietà e che lo stesso, a causa di problemi di salute del figlio disabile, si era trasferito nella di lui abitazione in Via dei Manieri 5, unitamente alla moglie, affittando l'immobile sito in Via delle Nocelle 5/D.

La domanda di contributo per la sua unica abitazione classificata con esito E) era stata predisposta dagli ingegneri da lui incaricati che erano a conoscenza del fatto che l'immobile di via delle Nocelle, n. 5 era stato affittato e che le pratiche erano state compilate dal loro studio e poi firmate dai proprietari. Quindi il convenuto ha ritenuto insussistente nei suoi confronti l'elemento soggettivo del reato contestato, sia a titolo doloso che gravemente colposo, non sussistendo la coscienza e volontarietà delle dichiarazioni mendaci, avendo agito in perfetta buona fede, fidandosi dei professionisti incaricati e nella certezza di avere un'unica abitazione di proprietà. Ha ribadito di aver comunque diritto al contributo, in quanto l'immobile, pur se lo si volesse considerare quale seconda casa, avrebbe avuto diritto ad un contributo per la ricostruzione fino alla somma di € 80.000 e lo scopo della ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma del 2009 sarebbe stato comunque raggiunto.

Ha concluso, preliminarmente, chiedendo di accogliere le eccezioni preliminari di giurisdizione, di nullità dell'atto di citazione, ex art. 87 c. g. c e di prescrizione

dell'azione risarcitoria avviata, nel merito di rigettare la domanda della Procura, in estremo subordine, in caso di condanna, di ridurre al 20% la somma da restituire.

5. All'udienza pubblica del 16 luglio 2024 sono intervenuti il VPG Marco Di Marco e il legale del convenuto, come da verbale al quale si rinvia.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio riguarda l'aver usufruito di contributi non spettanti per un immobile di proprietà del convenuto, in assenza dei requisiti previsti dalla speciale normativa, con particolare riferimento alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale alla data del sisma.

2. Il Collegio è chiamato a scrutinare, in via preliminare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 7 c. g. c., 277, 2 comma, e 279 c.p.c., l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sollevata dalla difesa del De Veta.

L'eccezione è infondata per i motivi di seguito esplicitati.

Non vi è dubbio, infatti, che la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio rientri nella giurisdizione della Corte, trattandosi di responsabilità derivante da indebita percezione di un contributo pubblico avente uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella soddisfazione di un bisogno primario della collettività nazionale e regionale, quale la ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma del 2009 e adibito ad abitazione principale. La presenza di un rapporto di servizio è da considerare implicitamente sussistente tutte le volte in cui un soggetto privato sia vincolato alla "*gestione di pubblico denaro*" (o, indifferentemente, di beni) secondo un "*programma imposto dalla pubblica amministrazione*" (cfr. *SS.UU., sent. 22513 del 20 ottobre 2006*; *SS.UU., ord. 4511 del 1° marzo 2006*; *Corte conti, Sez. Molise, sent. 234 del*

7 ottobre 2002; Id., sent. 52 del 12 febbraio 2005; Sez. Terza, sent. 512 del 18 novembre 2003; Sez. Seconda, sent. 125 del 20 marzo 2006, Sez. Abruzzo, sent. 116 del 8.10.2018).

Di qui la sussistenza del rapporto di servizio in senso funzionale in capo al convenuto, con il conseguente radicamento della giurisdizione contabile.

3. Sempre in via preliminare il sig. De Veta eccepisce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 87 c. g. c. sotto il profilo della non corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, 2 comma, lett. e) e gli elementi essenziali del fatto espliciti nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

L'eccezione deve essere respinta in quanto genericamente proposta ed infondata.

L'atto di citazione, perfettamente coerente con l'invito a dedurre negli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e nella descrizione degli elementi di fatto, è infatti completo nei suoi elementi essenziali, essendo la domanda idonea a consentire il pieno realizzarsi del contraddittorio anche con riferimento alla determinazione del danno erariale. Nella fattispecie in esame, l'atto di citazione ha specificamente individuato i fatti materiali che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiscono l'illecita condotta, identificabile con il fatto di aver usufruito di contributi non spettanti per un immobile di proprietà del convenuto, in assenza dei requisiti previsti dalla speciale normativa, con particolare riferimento alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale alla data del sisma, richiamando il compendio probatorio emerso a seguito delle indagini svolte dalla competente Procura della Repubblica. Ha altresì individuato il soggetto in capo al quale ha ritenuto sussistente la responsabilità per il danno cagionato, come sopra richiamato. Parimenti individuato è il danno risarcibile.

4. Il Collegio deve, da ultimo, affrontare l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dall'odierno convenuto.

Sul punto, in linea generale, giova ricordare che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile. In tal guisa, infatti, deve interpretarsi l'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere" (*cfr. ex plurimis, cfr. Corte conti, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III sentenza n. 542 del 2015, n. 303 del 2017 e 170 del 2019*).

Al riguardo, la II Sezione Centrale della Corte dei Conti ha già avuto modo di precisare (Sez. II n. 367/2022) che "*nei casi in cui una condotta dannosa per il pubblico erario presenti, oltre che l'attitudine ad integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa, anche l'attitudine ad integrare una fattispecie di reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di quel danno decorre, tendenzialmente, dal momento della chiusura della fase istruttoria delle indagini penali* (Corte conti, Sez. II n. 395/2021)".

Nel caso all'esame, ad avviso del Collegio, il *dies a quo* della prescrizione decorre dalla data della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Sig. Giuseppe De Veta emesso in data 7/06/2018. Risulta in atti che l'invito a dedurre è stato emesso il 27/06/2023 e notificato l'11/07/2023. Tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione di n. 176 giorni stabilita dall'art. 85, comma 4, del d. l. n. 18/2020 (dall'8 marzo al 31.08.2020), l'azione risulta tempestivamente esercitata dalla Procura erariale.

Tanto premesso, appare evidente a questo Collegio, come l'eccezione di prescrizione sia da ritenersi infondata,

5. Nel merito la richiesta di condanna deve essere accolta.

Sussiste la condotta antigiuridica del convenuto per aver chiesto e ottenuto un contributo non spettante.

L'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3779 del 6 giugno 2009 prevede infatti che *“al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi...”*. Ai sensi del successivo comma 3, *“il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”*. In base all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/92 per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Analogamente, l'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 prevede la concessione di contributi a fondo perduto *“per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente”*.

Dall'istruttoria svolta emerge inequivocabilmente, sulla base della pluralità di elementi richiamati in premessa, che il contributo è stato chiesto e ottenuto per un immobile falsamente dichiarato quale abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009.

5.1 Sulla riferibilità della condotta al convenuto non vi sono dubbi e si fa rinvio, in ossequio al principio di sinteticità degli atti, ex art. 5, comma 2, c. g. c., a quanto contenuto nei pronunciamenti penali intervenuti. A questo riguarda la sentenza n. 32/2021 del Tribunale dell'Aquila così si esprime: “....*Dagli esiti dell'istruttoria, emerge con evidenza che l'imputato ha dichiarato il falso, ben consapevole che l'abitazione di via delle Nocelle n. 5/D non era la sua abitazione principale, nella definizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, che recita <<Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente*”. La norma testé richiamata è chiara, nel definire il concetto giuridico di *abitazione principale*. Devono infatti ricorrere due presupposti, ossia: 1) l'essere il richiedente titolare di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare; 2) dimorarvi abitualmente. Occorre qui sottolineare che si tratta di concetti elementari, il secondo addirittura di esperienza comune: una persona mediamente avvertita certamente sa che cosa significhi essere proprietario di un'abitazione e quali siano i diversi utilizzi che se ne possono fare, l'uno escludente l'altro. L'imputato era in possesso del primo requisito ma non del secondo, poiché aveva concesso a terzi l'immobile di via delle Nocelle e si era stabilito con sua moglie nell'abitazione di proprietà del figlio disabile in via dei Manieri 5. Sono rimasti dimostrati l'elemento materiale e quello psicologico del reato contestato: mediante la falsa dichiarazione suddetta, De Veta ha conseguito l'erogazione di un contributo pubblico che non gli era dovuto”. Anche la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, pur pervenendo alla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'azione penale, conferma la ricostruzione dei fatti e afferma che:” [...] deve rilevarsi come non ci siano le condizioni per pervenire ad una

sentenza di proscioglimento nel merito. [...] nel caso di specie l'evidenza della prova dell'innocenza, nei termini sopra precisati, non ricorre affatto, in considerazione degli elementi a carico ricapitolati nell'impugnata pronuncia di condanna e tenuto conto del fatto che i motivi di impugnazione (con i quali, in definitiva, si rivendica l'ignoranza da parte dell'imputato rispetto alla corretta identificazione del concetto giuridico di abitazione principale ed il di lui incolpevole affidamento ai suggerimenti ricevuti dai professionisti che gli avevano sottoposto per la firma la domanda di contributo da essi compilata) nemmeno espongono argomentazioni che consentano di acquisire un'immediata percezione dell'eventuale infondatezza dell'accusa".

Il quadro probatorio così tratteggiato consente dunque di ritenere che il convenuto De Veta fosse consapevole alla presentazione dell'istanza di contributo a suo nome e alla sua successiva erogazione che l'immobile sito in via Nocelle 5/D, per il quale era stato richiesto il contributo, non era il luogo dove dimorava stabilmente, in quanto concesso in locazione a terzi, e che pertanto, secondo ragionevolezza, l'asserita causazione del danno è riconducibile alla sua condotta.

5.2 Ad avviso del Collegio, non è condivisibile l'assunto della difesa secondo il quale il contributo sarebbe spettato comunque, in quanto l'immobile, pur volendolo qualificare quale seconda casa, avrebbe avuto diritto ad un contributo per la ricostruzione fino alla somma di € 80.000 e lo scopo della ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma del 2009 sarebbe stato ugualmente raggiunto.

Invero, la speciale disciplina ha previsto anche contributi per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati, subordinandoli tuttavia a specifici limiti e condizioni anche in relazione all'eventuale cumulabilità con il contributo destinato all'abitazione principale (cfr. l'art. 1, comma 4, OPCM n. 3779/09 che stabilisce che tale tipologia di contributi “*compete per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al*

contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione"; OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009; d.l. n. 39/2009). Dunque, in considerazione di tali diversi presupposti, sarebbe stata necessaria un'apposita valutazione da parte dell'amministrazione competente attraverso un procedimento amministrativo diverso, volto ad accertare l'esistenza degli specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti per tale fattispecie, comunque non esperibile in questa sede.

5.3 La condotta può essere qualificata, ad avviso del Collegio, come dolosa, sussistendo la coscienza e volontarietà delle dichiarazioni mendaci, sulla base del quadro complessivo richiamato in premessa. Era infatti palese sia l'insussistenza del presupposto fondante la spettanza del contributo richiesto, sia il contrasto con la realtà della dichiarazione relativa all'individuazione quale abitazione principale dell'immobile per il quale il beneficio è stato richiesto, in evidente contraddizione con l'ulteriore dichiarazione resa dal figlio del convenuto per la ristrutturazione del proprio immobile dove erano dimoranti il padre De Veta, odierno convenuto, e la madre e con le dichiarazioni rese dai testimoni nel procedimento penale che ha visto coinvolto l'odierno convenuto.

In relazione a quanto sopra, va accolta la richiesta di condanna per il danno subito dall'amministrazione per un importo pari al contributo illegittimamente erogato, pari ad **€ 79.495,12**, oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole erogazioni fino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali da tale momento fino all'effettivo soddisfo.

Non sussistono, infine, ragioni per procedere alla riduzione dell'addebito in applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, avuto riguardo, in particolare, alla condotta tenuta nella vicenda dall'odierno convenuto caratterizzata dalla dolosa violazione degli obblighi che doveva osservare.

	6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono	
	liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell’art.	
	31, comma 5, c. g. c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni	
	contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,	
	CONDANNA	
	il sig. Giuseppe De Veta al pagamento in favore del Comune di L’Aquila della	
	somma di € 79.495,12 (<i>settantanovemilaquattrocentonovantacinque/12</i>), oltre	
	rivalutazione monetaria dal momento dell’erogazione fino al deposito della	
	presente sentenza.	
	Su dette somme sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino	
	all’effettivo soddisfo.	
	Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della	
	Segreteria, gravano sul convenuto soccombente.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	Stefano Grossi	Bruno Domenico Tridico
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria, li 04.10.2024	Il Direttore della Segreteria
		F.to Antonella Lanzi
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20675/R.	
	- pag. 14 di 15 -	

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: **Giuseppe De Veta.**

	Fogli	Importo
- Originale atto di citazione	1	16,00
- D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-----
- Originale Sentenza di condanna		16,00
Totale		48,00

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente **Giuseppe De Veta.**

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)